

Gianluca Zarro

# Marco Aurelio

Politiche sociali  
e tecniche di normazione



**Giappichelli**

## PREMESSA

Già nel corso della LXXI sessione della SIDHA, organizzata a Bologna-Ravenna, 12-16 settembre 2017, e intitolata *La liberté et les interdictions dans les droits de l'antiquité* nel corso della giornata di venerdì 15 settembre nella sede dell'aula 6 della scuola di Giurisprudenza, all'interno della splendida cornice di palazzo Malvezzi, in via Zamboni, 22, presentai alla Comunità degli studiosi (ed in verità anche agli studenti che riempivano l'aula) una relazione dal titolo *Tecniche normative dei divi fratres*.

L'ampio interesse suscitato in quella prestigiosa sede mi ha sempre incoraggiato ad andare avanti nelle ricerche.

Come si può facilmente intuire dall'evoluzione, che già nel titolo odierno la presente monografia esplicita, nel corso dei successivi anni di lavoro ho avuto modo di selezionare e confrontare le tecniche normative dei *divi fratres*, con quelle adottate da Marco Aurelio e da Marco Aurelio ed il figlio Commodo; a ciò va aggiunto che l'esegesi, meticolosa ed analitica, delle fonti da me condotta – anche di quelle alla cui analisi ho dovuto rinunciare in questo lavoro – ha portato alla luce l'affermazione di tendenze di politiche (al plurale, sottolineo) sociali del *princeps philosophus*.

Occorre subito precisare che non si è voluto procedere ad un esame palinogenetico delle fonti, per ricostruire i testi della legislazione aureliana; il tema trattato è di ben altro e – probabilmente – di maggiore interesse: come è stato possibile che un imperatore che trascorse gran parte del tempo a difendere i confini, abbia potuto produrre una massa così enorme di provvedimenti normativi? Quali le riforme delle strutture “di normazione” che resero possibile questo risultato?

L'elevato tecnicismo scientifico non esclude che il fascino della figura di Marco Aurelio – personaggio non solo storico, ma persino letterario – possa consentire un interesse esteso non solo ai giusromanisti in quanto tali, ma anche agli storici *tout court* ed agli storici del mondo antico in particolare. Ciò sarebbe un primo, ma importante segnale del successo di una sfida affascinante, ma temeraria in pari tempo: il, per così dire, disvelamento dei gangli giuridici del principato di Marco Aurelio.

Nel licenziare per la stampa il volume non posso rinunciare a ringraziare

quanti (seppur senza nominarli espressamente) hanno contribuito alla sua realizzazione ed il pensiero va a chi non è più tra noi, ma che ho avuto modo di informare circa le idee di fondo, ed a coloro che hanno, fino al 'fatidico si stampi', cercato di migliorarne i risultati e la forma esteriore.

Un ringraziamento esplicito va, poi, doverosamente all'Editore, che ha consentito che questo volume avesse una veste esteriore elegante ed ha partecipato al *labor limae* con non comune professionalità.

## CAPITOLO I

# UN'AMPLISSIMA PRODUZIONE NORMATIVA

SOMMARIO: 1. *Philosophissimus sancivit Marcus*. – 2. Gli uffici *ab epistulis* ed *a libellis* tra il 161 ed il 180 d.C. – 3. Un contesto difficile: il contributo dello stoicismo. – 4. Piano d'indagine e problematiche connesse.

### 1. *Philosophissimus sancivit Marcus*

La tradizione storiografica considera Marco Aurelio la figura più rappresentativa del 'sovrano illuminato', locuzione con la quale si tende a sottolineare la stretta prossimità tra filosofia e potere. Nel suo 'Τὰ εἰς ἑαυτόν' egli appare come un intellettuale che riflette sul ruolo della 'ragione individuale', vera sostanza del corpo – da cui trae alimento – giacché solo attraverso la ragione può prodursi persuasione<sup>1</sup>; è solo attraverso la singola intelligenza individuale che l' 'accettabilità razionale'<sup>2</sup> si fa 'valore oggettivo', concetto che nell'immagine del 'sovrano illuminato', guida dell'Orbe conosciuto, finisce per coincidere con la rappresentazione dei singoli edifici che compongono una città<sup>3</sup>. Un'ottica di

---

<sup>1</sup> Marc. Aur. Τὰ εἰς ἑαυτόν 3.1.

<sup>2</sup> Così F. CASAVOLA, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.: il senso del passato*, in ID., *Giuristi adrianei* (Roma 2011) 46. Giudizi divergenti sono, tuttavia, ricorrenti in ampi e consolidati settori della storiografia: A. FRASCHETTI, *Marco Aurelio. La miseria della filosofia* (Bari 2008) 211, di cui vanno ricordate le osservazioni sia sul «familismo amorale» del *princeps*, sia sulla forte stigmatizzazione del contegno persecutorio nei confronti dei Cristiani. Osservazioni critiche sul *princeps* erano però già presenti in E. RENAN, *Marc Aurèle ou la fin du monde antique*, in ID., *Histoire des origines du Christianisme* 7 (Paris 1882) *passim*, poi in *Oeuvres complètes de Ernest Renan*, a cura di H. PSICHARI, 10 voll. (Paris 1947-61) vol. V, specialmente pagine 742, 751, 780, 899, 914, trad. it. E. RENAN, *Marco Aurelio e la fine del mondo antico*, a cura di S. VALASTRO (Roma 2014) *passim*.

<sup>3</sup> Marc. Aur. Τὰ εἰς ἑαυτόν 3.11. Si è da più parti scritto che il testo delle 'Meditazioni' di Marco Aurelio non contiene traccia dei provvedimenti adottati dall'imperatore; tuttavia, a me sembra opportuno riproporre in questa sede le osservazioni che nella terza decade del secolo scor-

questo tipo è fortemente innovativa rispetto al passato anche se tracce di essa sono rinvenibili già in Antonino Pio, che lo aveva preceduto ed a cui Marco Aurelio dichiarava di ispirarsi<sup>4</sup>.

Il tratto che accomuna, nella forma più evidente, la politica di fondo del *princeps* con quella del suo predecessore è rinvenibile in Marc. Aur. Τὰ εἰς ἑαυτὸν 6.30: "Ὅρα μὴ ἀποκαισαρωθῆς, μὴ βαφῆς· γίνεται γάρ [...] πάντα ὡς

---

so Eugenio Jarra avanzava, con una certa innovatività, sul concetto di 'dicheologia' in Marco Aurelio. Cfr. E. JARRA, *Marco Aurelio, filosofo del diritto*, in *Rivista Internazionale di filosofia del diritto*, estr. (Roma 1932) 8. Ebbene secondo lo studioso nell'opera di Marco Aurelio emergeva l'opinione che l'agire giustamente coincidesse con l'agire secondo legge (10.11; 12.1); da ciò conseguiva che occorreva ridurre il diritto positivo ai fondamenti della giustizia. Tuttavia, poiché la giustizia ha la sua origine nella natura, che nella visuale stoica coincide con la ragione (*amplius infra* Cap. 1, § 3), anche il diritto viene messo in rapporto di affinità con la ragione. Secondo Marco Aurelio il fine degli 'animali ragionevoli' era di obbedire alla ragione ed alla legge positiva, λόγῳ καὶ θεσμῶ (2.16) e la più sublime forma di legge è la legge comune, ὁ νόμος κοινός.

Lo stretto vincolo tra la ragione e la legge si spiega secondo lo Jarra per l'influenza sul pensiero aureliano della dottrina eraclidea, per la quale tutte le leggi umane si nutrono di un'unica legge divina, che è la ragione. Seguendo questa impostazione, per Marco Aurelio l'uomo conquista la legge con la parte più nobile del suo spirito e la legge è una cosa bella in sé, come la bontà, la verità, la modestia (10.13; 4.20).

Ancora, secondo Marco Aurelio, il concetto di diritto è connesso a quello di *civitas*, anzi ne costituisce il fondamento ed infatti nelle sue 'Meditazioni' troviamo l'asserzione – rivoluzionaria per l'epoca – per la quale ciò che non viola la legge non porta danno alla città, né al cittadino (10.33).

<sup>4</sup>Il tema è stato trattato di recente da A. GANGLOFF, *Pouvoir imperial et vertus philosophiques. L'évolution de la figure du bon prince sous le haut empire* (Leiden-Boston 2019) 260, la quale ha dedicato un intero capitolo della sua monografia a chiarire questi aspetti. In particolare, sulla scia di Τὰ εἰς ἑαυτὸν 1.16, la studiosa redige una vera e propria tabella – cui si rimanda – delle qualità ed assenza di difetti che corredano il modello ideale del principe, modello che lo stesso Marco Aurelio individuava in Antonino Pio: «Quelle est donc le fonction du portrait d'Antonin dans le livre 1? Le défunt prince y apparaît comme un "modèle vivant", selon l'expression employée par Marc Aurèle plus tôt dans le livre 1 à propos d'Apollonis de Chalcédoine. Marc Aurèle pratique ici une ascèse fondée sur deux idées: la première est qu'on devient sage en imitant un modèle concret, en action; la seconde est que les principes acquis doivent être ravivés par le souvenir et qu'il faut donc se remémorer régulièrement le modèle». Un secondo ritratto di Antonino Pio è tracciato, continua la studiosa, nel libro 6 del Τὰ εἰς ἑαυτὸν e soprattutto vengono ricordati i passi contenuti in 6.20, 22, 23, 50, 55; proprio la lettura attenta di questi passi, a cui è possibile aggiungere 6.30, che contiene l'imperativo categorico a non cesarizzarsi, delinea in maniera chiara come Marco Aurelio individuasse nel padre adottivo un modello concreto, quasi tangibile del buon principe. In particolare, in 6.30 si legge la frase πάντα ὡς Ἀντωνίνου μαθητής: fai ogni cosa come discepolo di Antonino, ricorda la sua risolutezza a compiere le azioni secondo ragione, la sua regolarità in ogni situazione, la sua santità, la serena placidità del volto, la dolcezza, l'assenza di vanteria, la premurosa ricerca della comprensione esatta delle cose, ecc. Dunque tutta una serie di virtù che nella concezione di Marco Aurelio, ricostruita dalla studiosa francese, danno vita al ritratto del buon principe.

Ἀντωνίνου μαθητῆς· τὸ ὑπὲρ τῶν κατὰ λόγον πρασσομένων εὐτονον ἐκείνου καὶ τὸ ὁμαλὲς πανταχοῦ καὶ τὸ ὅσιον καὶ τὸ εὐδιον τοῦ προσώπου καὶ τὸ μελίχιον καὶ τὸ ἀκενόδοξον καὶ τὸ περὶ τὴν κατάληψιν τῶν πραγμάτων φιλότιμον· [...] καὶ τὸ βέβαιον καὶ ὅμοιον ἐν ταῖς φιλίαις αὐτοῦ· καὶ τὸ ἀνέχεσθαι «τῶν» ἀντιβαιόντων παρῤῥησιαστικῶς ταῖς γνώμαις αὐτοῦ καὶ χαίρειν εἴ τις «τι» δεικνύοι κρεῖττον· καὶ ὡς θεοσεβῆς χωρὶς δεισιδαιμονίας· ἴν' οὕτως εὐσυνειδήτῳ σοι ἐπιστῆ ἡ τελευταία ὥρα ὡς ἐκείνῳ.

Mi pare poi che il richiamo alla disposizione dell'animo ivi descritta possa giustificare, in concreto, anche alcune politiche di normazione del principe filosofo, secondo una logica ricostruttiva che propone di porre alla base di esse alcune testimonianze autobiografiche, nonché, più nel dettaglio, l'atteggiamento da questi tenuto non solo nell'adozione di singoli provvedimenti, ma anche nei rapporti interpersonali, come in occasione della repressione della rivolta di Crasso: SHA. *Vita Marci* 24.1-9: *Erat mos iste Antonino, ut omnia crimina minore supplicio, quam legibus plecti solent, punirent, quamvis nonnumquam contra manifestos et gravium criminum reos inexorabilis permaneret. 2 Capitales causas hominum honestorum ipse cognovit, et quidem summa aequitate, ita ut praetorem reprehenderet, qui cito reorum causas audierat, iuberetque illum iterum cognoscere, dignitatis eorum interesse dicens, ut ab eo audirentur, qui pro populo iudicaret. 3 Aequitatem autem etiam circa captos hostes custodivit. Infinitos ex gentibus in Romano solo collocavit. 4 Fulmen de caelo precibus suis contra hostium machinamentum extorsit suis pluvia impetrata, cum siti laborarent. 5 Voluit Marcomanniam provinciam, voluit etiam Sarmatiam facere, et fecisset, nisi Avidius Cassius rebellasset sub eodem in oriente. 6 Atque Imperatorem se appellavit, ut quidam dicunt, Faustina volente, quae de mariti valetudine desperaret. 7 Alii dicunt, ementita morte Antonini Cassium Imperatorem se appellasse, cum divum Marcum appellasset. 8 Et Antoninus quidem non est satis motus defectione Cassii nec [in] eius affectus saevit. 9 Sed per senatum hostis est iudicatus bonaque eius proscripta per aerarium publicum.* Benché, infatti, si tratti di un escerto molto ampio che concerne sia l'esecuzione delle pene, sia la repressione dei congiurati che seguirono la rivolta di Avidio Cassio, mi pare che esso documenti la tolleranza e la clemenza come criteri di fondo, a cui era collegata la politica normativa del principe<sup>5</sup>.

Penso sia indubitabile il riferimento anche ai frammenti da cui la letteratura

---

<sup>5</sup> Di *moderatio, pietas e benignitas* parlava già G. SOLARO, *Historia Augusta e qualità "speculari" in Marco Aurelio*, in *AFLB* 46 (2003) 165, il quale, proprio analizzando il linguaggio del biografo della *Historia Augusta* sottolineava il ruolo della moderazione, dell'indulgenza e della tolleranza alla base delle scelte di vita, ma anche provvedimentali del *princeps*. In questo stesso senso GANGLOFF, *Pouvoir imperial*, cit., 267.

romanistica<sup>6</sup> fa discendere l'*humanitas* del *princeps*. Mi sembra utile ricordare, come la decisione imperiale aureliana sia spesso espressamente ispirata o, comunque, esplicitamente connessa con un *Begriff* e specificamente con l'*humanitas* rintracciabile nei passi, per esempio D. 28.4.3 (Marc. 29 *dig.*) ed in D. 32.27.1 (Paul. 2 *decr.*), ovvero con la *benignitas* che, invece, è menzionata in D. 34.9.18 pr. (Pap. 15 *resp.*), nonché con la *pietas* ricorrente in D. 48.7.7 (Call. 5 *de cognit.*) e l'*aequitas* che troviamo in D. 36.1.56 (54) (Pap. 19 *quaest.*). Di *benignitas*, come contegno identificativo della virtù del *princeps*, si parla anche in SHA. *Vita Marci* 16.1, *Iam in suos tanta fuit benignitate [...]*.

Sempre nell'ottica delle testimonianze delle fonti, che mettono in evidenza come l'aspetto filosofico della formazione di Marco Aurelio avesse poi inciso sulle sue politiche di governo – e mi sia consentito di premettere che la loro eterogeneità tipologica e cronologica avvalora l'idea che il giudizio fosse ben saldo nella mentalità romana – tra le tante, è possibile citare:

D. 31.67.10 (Pap. 19 *quaest.*): *Item Marcus imperator [...] et ideo princeps providentissimus et iuris religiosissimus cum fideicommissi verba cessare animadverteret, eum sermonem pro fideicommisso rescripsit accipiendum.*

Anche per Triboniano (non già Platone o Aristotele) Marco Aurelio è “filosofissimo”. Egli è *princeps philosophiae plenus*, in lui si compendiano filosofia e potere, per cui non si sarebbe potuto immaginare che egli avesse lasciato alcunché di imperfetto nella sua legislazione:

Nov. 22.19 (536): *Hoc autem bene quidem inchoans philosophissimus sancivit Marcus*<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Cfr. per tutti A. PALMA, ‘*Humanior interpretatio*’. ‘*Humanitas*’ nell’interpretazione nella normazione da Adriano ai Severi (Torino 1992) 40 ss.; ID., ‘*Benignior interpretatio*’. *Benignitas* nella giurisprudenza e nella normazione da Adriano ai Severi (Torino, Giappichelli, 1997). *amplius* Cap. II, § 3.

<sup>7</sup> Cfr. Nov. 60.1 (537): *sicut et Marcus philosophissimus imperatorum in suis conscriptis legibus*; Nov. 108 *praef.* 2 (541): *Et tamquam philosophatus inter imperatores Marcus*. Altri richiami alla perizia legislativa di Marco Aurelio sono contenuti in CI. 5.17.12; CI. 5.4.25.2-3(530); CI. 6.35.11 pr.; 23 (531), CI. 7.2.15 pr.; 1; 2 (531-532). Ancora, in CI. 7.2.6 (*Imp. Gordianus a Pisistrato*) Marco Aurelio è definito ‘*consultissimo principe*’. Relativamente a D. 31.67.10 (Pap. 19 *quaest.*) si è già detto nel corpo del testo. Cfr. P. NOYEN, *Divus Marcus, princeps prudentissimus et iuris religiosissimus*, in *RIDA*, 3e série, 1, (1954) 349 ss. Può non essere inutile sottolineare che già a partire da Settimio Severo, la figura dell’ottimo principe rappresentata da Marco Aurelio iniziò a diffondersi, ed infatti nella primavera del 195 Settimio Severo volle qualificarsi come *divi Marci filius, divi Commodi frater*. *Amplius* D. KIENAST, *Römische Kaiser-tabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie* (Darmstadt 1990) 156. In questo stesso senso anche GANGLOFF, *Pouvoir imperial*, cit., 294 ss.

Ancora, nello stesso senso, è possibile ricordare il notissimo squarcio della *Historia Augusta*, SHA. *Vita Marci* 3.1:

*Tantum autem studium in eo philosophiae fuit, ut adscitus iam (in) imperatoriam tamen ad domum Apollonii discendi causa venire.*

Marco Aurelio incarnerebbe, dunque, il modello di governante descritto da Platone per cui le città sono fiorenti se i filosofi sono al potere o i governanti si dedicano alla filosofia. (SHA. *Vita Marci* 27.7)<sup>8</sup>.

La eterogeneità di queste fonti – i *Digesta*, le *Novelle* e la *Historia Augusta* – che, come detto, è una diversità non solo cronologica, ma anche di tipologia, solo a uno sguardo superficiale potrebbe sembrare affastellare fonti eterogenee, giacché in realtà proprio la consapevole diversità di genere e di collocazione cronologica, ma all'interno dell'identità del contenuto espresso, testimonia come i Romani avessero chiaro il loro giudizio nei riguardi dell'imperatore filosofo, indipendentemente dalle epoche ed anche dal contesto tecnico-giuridico o storico-letterario.

L'imperatore filosofo, tuttavia, trascorse molto tempo del suo principato a difendere le frontiere<sup>9</sup>, costretto dalla necessità di affrontare l'emergenza delle

---

<sup>8</sup>SHA. *Vita Marci* 27.7: *Sententia Platonis semper in ore illius fuit florere civitates, si aut philosophi imperarent aut imperantes philosopharentur*. Ovviamente il richiamo è anche a Plat. *Rep.* 5.473d. Sul carattere di monarchia cd. illuminata – una sorta di età dell'oro contrapposta all'età del ferro, secondo la celebre frase di Cassio Dione, «la storia era passata da un impero d'oro a uno di ferro arrugginito» – che potrebbe essere assegnata all'impero della seconda metà del II secolo, si è parlato, ad opera di molti studiosi, di una sorta di mito dell'età degli Antonini: M.I. ROSTOVITZEFF, *A History of the Ancient World*<sup>2</sup> (Oxford 1928-30) = trad. it. a cura di M.L. PARADISI, *Storia del mondo antico* (Firenze 1965) 646-664; M. MAZZA, *Lotte sociali e restaurazione autoritaria* (Roma 1973) 521; R. SORACI, *L'opera legislativa e amministrativa dell'imperatore Alessandro Severo* (Catania 1974) 99 ss. (cui fa eco F. NASTI, *L'attività normativa di Severo Alessandro*, I, *Politica di governo, riforme amministrative e giudiziarie* [Napoli 2006] *passim*, che sottolinea i legami tra la politica degli Antoni e quella dei Severi); A. SCHIAVONE, *La storia spezzata* (Bari 1996) 5 ss.; S. D'ELIA, *Una monarchia illuminata: la cultura nell'età degli Antonini* (Napoli 1995) 37-69. Per quanto concerne, invece, i legami più propriamente connessi con l'attività legislativa di Antonino Pio si fa rinvio a: V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio* (Milano 1998) *passim*.

<sup>9</sup>Sulla crisi della storiografia antica dal pieno II e nel III sec. cfr. S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico* III (Roma-Bari 1990)<sup>3</sup> 164-168, 224-225, 233-243; G. ZECCHINI, *Storia della storiografia romana* (Roma-Bari 2016) 168-169. A voler fornire qualche ragguaglio sugli impegni militari del *divus Marcus*, al fine di facilitare un immediato confronto con l'enorme mole di provvedimenti adottati durante il suo principato, sembra non inopportuno un breve riepilogo in questo senso. Marco Aurelio è proclamato imperatore (*Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus*) il 7 marzo del 161 d.C. e designa il fratello adottivo collega nell'Impero, conferendogli i titoli di *Caesar* e di *Augustus* (*Imperator Caesar Lucius Aurelius Verus Augustus*); proprio in quell'anno inizia la guerra partica. La guerra partica dura fino al 166 d.C. Nel 167 gli eserciti romani combattono con successo



guerre simultanee contro Parti, Quadi, Marcomanni e Iazigi, nella seconda metà del II secolo, anche attraverso l'espedito della formazione di diversi reparti *ad hoc* degli eserciti, aventi carattere temporaneo<sup>10</sup>, tanto che appare sorprendente –

---

in Pannonia, nella Rezia e nel Norico. Nel 169 muore Lucio Vero, mentre era di ritorno, insieme al fratello adottivo, a Roma; muore nella città di Altino, nel Veneto. Nel 172 Marco Aurelio riporta importanti successi militari in Germania, che gli valgono il titolo di *Germanicus*. Nel 173 è impegnato nelle operazioni militari contro gli Iazigi. Nel 174 scoppia nuovamente la guerra contro i Quadi. Nel 175 ottiene la vittoria contro i Sarmati e riceve il titolo di *Sarmaticus*. Nello stesso anno scoppia la rivolta di Avidio Cassio, il valoroso generale della guerra partica. La rivolta seppur breve, impegnerà l'imperatore. Nello stesso anno visita l'Oriente accompagnato dalla moglie Faustina e dal figlio Commodus. Nel 176 nel mese di novembre mentre sta facendo ritorno a Roma, precisamente il 27 novembre, conferisce la qualifica di *Imperator* a Commodus. Il 178 si riaprono le ostilità con le tribù germaniche. Il 3 agosto gli imperatori ripartono per il fronte. Muore il 17 marzo del 180 d.C.

Per maggiori ragguagli non posso che rinviare alle numerose opere biografiche ed alla precisa elencazione di KIENAST, *Römische Kaisertabelle*, cit., 137-141. *Adde* PIR I<sup>2</sup> (1933) 119, nr. 697. Sulla biografia E. RENAN, *Marco Aurelio e la fine del mondo antico*, cit., 14; G. CORTASSA (a cura di), *Scritti di Marco Aurelio. Lettere a Frontone, Pensieri, Documenti*, in *Classici greci* 9 (Torino 1984) 61-62; P. NOYEN, *Marcus Aurelius, the greatest practitioner of stoicism*, in *L'Antiquité Classique* 24 (1955) 376; G. STANTON, *Marcus Aurelius, emperor and philosopher*, in *Historia* 18 (1965) 570 ss.; B. HENDRICH, *Once again: Marcus Aurelius, emperor and philosopher*, in *Historia* 33 (1974) 254; A.R. BIRLEY, *Marcus Aurelius: a Biography*<sup>2</sup> (London 1987) (ed. it. *Marco Aurelio*, Milano 1990) 94 ss.; E. ASMIS, *The stoicism of Marcus Aurelius*, in *ANRW* 2.36.3 (Berlin-New York 1989) 2228; P. GRIMAL, *Marc Aurèle* (Parigi 1991) trad. it. *Marco Aurelio* (Milano 1993) 194 ss.

In particolare sullo stoicismo di Marco Aurelio, su cui si avrà modo di tornare: P. NOYEN, *Marc Aurel: Der größte Praktiker der Stoa*, in R. KLEIN (a cura di), *Marc Aurel* (Darmstadt 1979) 10 ss.; O. BEHREND, *Prinzipat und Sklavenrecht. Zu den geistigen Grundlagen der augusteischen Verfassungsschöpfung*, in U. IMMENGA (a cura di), *Rechtswissenschaft und Rechtsentwicklung* (Göttingen 1980) 63 ss.; G.R. STANTON, *Marc Aurel, Kaiser und Philosoph*, in R. KLEIN (a cura di), *Marc Aurel*, cit., 35 ss.; S. QUERZOLI, *Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle Institutiones* (Napoli 1996) 210 ss. Da ultimo con posizioni critiche sullo stoicismo aureliano, T. FINKENAUER, *Die Rechtsetzung Mark Aurels zur Sklaverei* (Stuttgart 2010) 88-89.

<sup>10</sup> Durante il principato di Marco Aurelio le armate erano costituite solitamente da un nucleo essenziale di pretoriani ed *equites singulares Augusti*, affiancato, oltre che da *numeri* etnici, da intere legioni o, sempre più spesso, da *vexillationes* – aventi carattere temporaneo – legionarie e ausiliarie distaccate dagli eserciti provinciali e destinate a ricongiungersi alle unità-madre al termine delle operazioni. Il crescente impiego di *vexillationes* distaccate soprattutto dalle truppe del medio e del basso Danubio è ben attestato dall'epigrafia: *CIL* III, 600=*ILS* 2724; *CIL* III, 1193=*ILS* 2746; *CIL* III, 1980=*ILS* n. 2287; *CIL* III, 13439=*ILS* 9122; *CIL* III, 14433=*ILS* 9118; *CIL* VI, 31856=*ILS* 1327; *CIL* VIII, 619=*ILS* 2747; *CIL* VIII, 7050=*ILS* 1102; *AE* 1920, 45. Cfr. M. ROCCO, *L'esercito romano tardo antico. Persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I* (Padova 2012) 5 nt. 147. La situazione viene descritta con chiarezza da A. BARBERO, *Barbari, immigrati profughi deportati nell'impero romano* (Bari 2010) 29 ss.: «A partire dall'età di Marco Aurelio, la *deditio* diviene la forma principale con cui si gestisce e filtra l'immigrazione, un fenomeno in cui il governo, ben consapevole delle difficoltà demografiche provocate dalle epidemie, non vede più una minaccia, ma una possibile risorsa». Erano le truppe di ausiliari a rifornirsi di bande etniche

proprio in ragione degli impegni bellici che certo lo distoglievano dalla cura degli affari civili – come di lui ci sono state tramandate una innumerevole messe di costituzioni: «... risulta evidente dalle fonti giuridiche, letterarie, papirologiche ed epigrafiche del principato ... della produzione normativa imperiale del periodo che va da Augusto ad Alessandro Severo, che quella dell'imperatore Marco Aurelio è incontestabilmente una delle più imponenti dal punto di vista quantitativo e sicuramente una delle più significative dal punto di vista dei contenuti<sup>11</sup>».

Soprattutto in virtù degli studi compiuti dal Gualandi<sup>12</sup>, si può rilevare come le citazioni di provvedimenti emanati durante il principato di Marco Aurelio, e ricordati dalle fonti giuridiche, siano ben «363, di cui 159 risalenti alla coreggenza con Lucio Vero (161-169 d.C.), 163 al solo Marco Aurelio (169-177 d.C.), 31 alla coreggenza con Commodo<sup>13</sup> (177-180 d.C.) e 10 di incerta e non determinabile paternità<sup>14</sup>».

---

arruolate fuori dal territorio romano, ma rispetto a ciò che avveniva sotto Marco Aurelio, già a partire dall'età dei Severi, tale reclutamento non si accompagna più allo stanziamento consensuale di intere tribù sul suolo romano.

<sup>11</sup> F. ARCARIA, 'Oratio Marci'. *Giurisdizione e processo nella formazione di Marco Aurelio* (Torino 2003) 1. In questo senso, adde F. PULITANÒ, «Bonorum possessio dimidiaie partis e accusatio capitis in una costituzione dei *divi fratres*», in *Rivista di diritto romano* 3 (2003) 31, la quale nel confermare l'imponenza della produzione normativa aureliana ebbe a scrivere: «È probabilmente questa una delle ragioni per le quali manca, in dottrina, una indagine monografica sulle costituzioni di questo periodo, pur non essendo nuova l'idea di una raccolta palinogenetica di ampio respiro».

<sup>12</sup> G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, I (Milano 1963) 103; ID., *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, 2 (Milano 1963) 4 s. In proposito, mi paiono, però, significativi i rilievi del Buti nella recensione ad ARCARIA, *Oratio Marci*, cit., 2-3. Scrive infatti lo studioso: «Va segnalato inoltre che l'autore, nell'indicare il numero dei provvedimenti imperiali non specifica da quale, tra le raccolte citate nelle note 1-4 di p.1, trae le somme indicate; da un rapido raffronto con l'opera del Gualandi si può, però, osservare che in taluni casi ne integra – giustamente e con motivazione successiva – l'elenco, in altri, invece, attribuisce a Marco Aurelio e Lucio Vero provvedimenti di cui il Gualandi, [...] ritiene non sicuramente determinabile la paternità, senza darne motivazione». I. BUTI, *Rec.* a Arcaria, 'Oratio Marci'. *Giurisdizione e processo nella formazione di Marco Aurelio* (Torino 2003) in *Iura* 54 (2003) 186 nt. 1.

<sup>13</sup> Sulle questioni inerenti all'attività di governo di Marco Aurelio e Commodo, nonché ai loro spostamenti, utili per comprendere le tecniche di normazione di imperatori per così dire 'itineranti' si vedano A.R. BIRLEY, *Hadrian to the Antonines*, in *CAH. XI, The high Empire. A.D. 70-192* (Cambridge 2002) 181-186; ID., *Marcus Aurelius: a Biography*<sup>2</sup>, cit., 140 ss.; A. GARZETTI, *L'Impero da Tiberio agli Antonini* (Bologna 1960) 493 ss., e, in particolar modo, 521-528; M. GRANT, *The Antonines: the Roman Empire in Transition* (London-New York 1994) 39-64; H. HALFMANN, 'Itinera principum'. *Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im Römischen Reich* (Stuttgart 1986) 47-51, 77, 92, 102-108, 117, 121-122, 210-216. Sulla ripartenza di Marco Aurelio e Commodo per il fronte, cfr. Dio Cass. (Xiphil.) *Hist.* 71.1-3; SHA. *Vita Marci* 27.9-10; 29.4; SHA. *Vita Comm.* 12.6; Aur. *Vict.* 16.9.10.

<sup>14</sup> Riporto la classificazione compiuta da ARCARIA, 'Oratio Marci', cit., 1. In verità, già il de

Secondo l'Arcaria, che dalle ricerche del Gualandi trae l'abbrivio, delle 363 citazioni di differenti provvedimenti imperiali, 214 sono citazioni di *rescripta* ed *epistulae*, 20 sono di *decreta*, 5 sono di *edicta*, 33 sono citazioni di *orationes* tenute in Senato, 56 sono *constitutiones* non altrimenti specificate, 28 provvedimenti non determinabili tipologicamente, 7 *senatusconsulta*<sup>15</sup>.

Tantissimi i temi ed i problemi affrontati dall'imperatore filosofo: tra le costituzioni più innovative, si ricorda l'istituzione di una anagrafe nelle province<sup>16</sup>, dando così luogo ad una procedura analoga a quella vigente a Roma, per cui ognuno aveva la possibilità di reclamare la propria condizione di uomo libero; i provvedimenti in materia di alimenti, in particolare *sub specie* della regolamentazione delle competenze giudiziarie dei consoli e della delimitazione dei compiti di questi rispetto ai *curatores alimentorum*; i provvedimenti in materia di adozione e della tutela (quest'ultimo è uno dei settori più spesso disciplinato dall'imperatore); ancora, molto importanti furono le determinazioni in materia

---

Francisci, prima di lui, auspicava un rilancio delle indagini specifiche sulla legislazione imperiale, P. DE FRANCISCI, *Per la storia della legislazione imperiale durante il principato*, in *BIDR.* 70 (1967) 187 ss. A giudizio del DE FRANCISCI, *op. ult. cit.*, 199: «Il periodo in cui più intensa divenne l'attività normativa imperiale è quello che si inizia con Adriano e che si chiude con la morte di Alessandro Severo. Attività larghissima anche più di quanto a prima vista possa apparire, ma che si può presumere considerando i testi raccolti dal Gualandi negli elenchi di costituzioni appartenenti *ad imperatores incerti* e dei testi contenenti indicazioni generiche. Né si deve dimenticare che molti richiami e costituzioni sono scomparsi dai passi dei giuristi in seguito a rimaneggiamenti compiuti dai giustiniani: e specialmente nelle compilazioni postclassiche, anche per la cattiva tradizione dei manoscritti». L'eminente studioso auspicava una palingenesi delle costituzioni disposte in ordine cronologico «sottoposte ad una accurata critica del testo e accompagnate, ciascuna, da opportune citazioni della letteratura essenziale». ID., *Per la storia della legislazione imperiale*, cit., 226. Mi preme però precisare, onde evitare di deludere le aspettative del lettore, che rispetto allo scopo del presente lavoro tale ricostruzione palingenetica sarebbe ultronea, giacché il mio proposito è quello di chiarire il perché di certe scelte legislative dei diarchi, di Marco Aurelio e, infine, di Marco Aurelio e Commodo.

<sup>15</sup> ARCARIA, *Oratio Marci*, cit., 3 nt. 10. Sottolineo già da adesso che la dottrina che si sta ripercorrendo distingue le *orationes* dai *senatusconsulta*.

<sup>16</sup> SHA. *Vita Marci* 9.8: *Per provincias tabulariorum publicorum usum instituit, apud quos idem de originibus fieret, quod Romae apud praefectos aerarii, ut, si forte aliquis in provincia natus causam liberalem diceret, testationes inde ferret.* G. BOULVERT, *Esclaves et affranchis impériaux sous Haut-Empire. Rôle politique et administratif* (Napoli 1970) 424: «Cette mesure attribuée à Marc Aurèle par l'Histoire Auguste, mais certainement antérieure à cet empereur, organise donc un système de déclarations de naissance des enfants légitimes, ces déclarations, selon l'Histoire Auguste, éteint faites en provinces auprès du *tabularium publicum*. Divers auteurs croient qu'il s'agit là du *tabularium* fiscal, les *tabularii* des bureaux financiers auraient dont été chargés de recopier ces déclarations sur une *tabula professorum* destinée à l'affichage et peut-être aussi de les reproduire sur un registre auxiliaire: le *kalendarium*». Cfr. per la letteratura progressiva F. SCHULZ, *Roman registers of births and Birth certificates*, in *JRS.* 32 (1942) 457.

di *cognitio* del *praetor fidecommissarius*; furono, poi, emanate '*leges asperri-mas*' sulla sepoltura dei cadaveri e sulla costruzione dei sepolcri<sup>17</sup>, leggi più che altro 'congiunturali' connesse con la terribile pestilenza – nota come 'peste antonina'<sup>18</sup> – che afflisse, a più riprese, l'Impero tra il 165 ed il 180 d.C.; fu colpita l'usura, vennero regolarizzate le vendite pubbliche e distrutti tutti i libelli difamatori che circolavano su molte persone<sup>19</sup>.

Per ciò che attiene ai provvedimenti in materia di gestione della 'cosa pubblica' (operando un richiamo indiretto ad una partizione posta in essere – almeno nella sua veste matura – da Ulpiano, adotto una distinzione che è propria dei moderni o che tutt'al più ebbe a diffondersi, a partire dall'età dei Severi) sono senza dubbio assai rilevanti i provvedimenti concernenti la istituzione dei *iuridici*, la regolamentazione delle competenze dei *praesides provinciarum*, la ripartizione delle funzioni dei magistrati provinciali e del *praefectus urbi*, nonché della *praefectura annonae*. In proposito, vanno poi senz'altro menzionati i provvedimenti diretti ad incrementare il numero dei *curatores rei publicae* – magistrati di stretta fiducia dell'imperatore – che passarono da 5, quanti vengono enumerati durante il principato di Adriano, a 12, con l'intento precipuo, da parte del principe filosofo, di operare un più capillare controllo nell'amministrazione dei *municipia*, controllo rivolto a saldare il potere centrale a tutto discapito dell'autonomia municipale<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> SHA. *Vita Marci* 13.4.

<sup>18</sup> Sulla terribile pestilenza, che arrivò a falciare circa un terzo dell'intera popolazione dell'Impero, si vedano M. GRANT, *The Antonines: the Roman Empire in transition* (London 1996) 32; A.E.R. BOAK, *Egypt and the plague of Marcus Aurelius*, in *Historia* 8 (1959) 248-250, R.P. DUNCAN-JONES, *The impact of the antonine plague*, in *JRA* 9 (1996) 108-136; J.F. GILLIAM, *The plague under Marcus Aurelius*, in *AJPh* 83 (1961) 225 ss. Per ciò che concerne le testimonianze in nostro possesso cfr. SHA. *Vita Marci* 13.5; 21.6; Dio (Xiphil.) 72.14.3; Herod. 1.12.1 e 2.

<sup>19</sup> Ciononostante, Vincenzo Arangio Ruiz ebbe a negare ogni carattere di innovatività alla legislazione di Marco Aurelio, in virtù di un altro passo della *Historia Augusta*, secondo cui l'imperatore avrebbe ripristinato l'antico diritto piuttosto che innovarlo. Il frammento precisa che, egli aveva sempre accanto a sé i prefetti del pretorio e le sue leggi erano promulgate sotto la loro autorità e la loro responsabilità. Si faceva anche prestare aiuto da Scevola giureconsulto eminente: SHA. *Vita Marci*. 11.10: *Ius autem magis vetus restituit quam novum fecit. Habuit secum praefectos, quorum et auctoritate et periculo semper iura dictavit. Usus autem est Scaevola praecipue iuris perito*. V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano* (Napoli 1950) 285. L'importanza del frammento è, però, da ricercare piuttosto nel ruolo avuto dai prefetti del pretorio che *dictavit iura* sotto la propria responsabilità. Sul punto per più ampi ragguagli F. ARCARIA, *Sul potere normativo del prefetto del pretorio*, in *SDHI*. 63 (1997) 301 ss.

<sup>20</sup> C. BARBAGALLO, *Lo Stato e l'istruzione pubblica* (Catania 1911) 166 s.; G. MANCINI, *Curator reipublicae o civitatis*, in *DizEp*. 2.2. (Roma 1961) 1347. Per un'opinione dissimile cfr. Cap. 3, § 5. Adde W. ECK, *Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit* (München

Un'elencazione di queste disposizioni è possibile anche perché è testimoniata da un passo della *vita Marci* contenuto nella *Historia Augusta* 11.1-9<sup>21</sup>, la cui

---

1979) [= trad. it. *L'Italia e l'Impero romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale* (Bari 1999)] 253. Si tratta, tuttavia, di un'opinione non pacifica in dottrina cfr. SIMSHÄUSER, *Untersuchungen zur Entstehung der Provinzialverfassung Italiens*, in *ANRW* II, 13 (New York-Berlin 1980) 428. Questo Autore, parla di un percorso di provincializzazione che avrebbe dovuto essere retrodatato piuttosto alla istituzione dei *consulares* adrianei. G. CAMODECA, *I curatores rei publicae in Italia: note di aggiornamento*, in *Le Quotidien municipal dans l'Occident Romain*, a cura di C. BERRENDONNER, M. CÉBELLAC-GERVASONI, L. LAMOINE (Parigi 2008) 507 ss.

<sup>21</sup> Non è possibile in questa sede entrare nella annosa questione sulla paternità della *Historia Augusta* ed in particolare della *Vita Marcii*, attribuita a Giulio Capitolino. Chi si nascondeva dietro i nomi di Giulio Capitolino (che già di per sé rappresenta tutto un programma politico e religioso), di Elio Sparziano, di Volcacio Gallicano, di Elio Lampridio, di Trebellio Pollione, di Flavio Vopisco, proponeva probabilmente, in base a una sicura conoscenza del *ius* (*publicum* e *privatum*), una personale ricostruzione delle vicende istituzionali del principato oltre a conservare una memoria preziosa delle relative vicende. Non mi è però possibile, si diceva, «senza voler sovvertire le competenze degli specifici settori disciplinari» come, più autorevolmente di me, ha già scritto, professando l'*ars ignorandi*, V. MAROTTA, *Legalità repubblicana ed investitura imperiale nell'Historia Augusta*, in *Le legalità e le crisi della legalità*, a cura di C. STORTI (Torino 2016) [= *Legalità repubblicana e investitura imperiale nell'Historia Augusta*, in *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.)*. *Studi di diritto pubblico romano* (Torino 2016) 179-217] formulare ipotesi. Verifiche informatiche sullo stile e sul lessico delle varie *vitae* hanno permesso di ipotizzare la presenza d'un unico autore di tutte le biografie imperiali: M. MARRIOTT, *The Authorship of the Historia Augusta – Two Computer Studies*, in *JRS* 69 (1979) 65-77; critiche di metodo sono state avanzate in B. SANSONE, *The Computer and the Historia Augusta: A Note on Marriott*, in *JRS* 80 (1990) 174-177; secondo B. MEISSNER, *Computergestützte Untersuchungen zur stilischen Einheitlichkeit der Historia Augusta*, in *Historiae Augustae Colloquium Bonnense*, a cura di G. BONAMENTE, K. ROSEN (Bari 1997) 175-215, le *vitae* attribuite a Pollione e Vopisco sono quasi certamente d'un unico autore, mentre per le restanti permangono margini di dubbio: ma sul punto si rinvia anche a J.N. ADAMS, *The Linguistic Unity of the Historia Augusta*, in *Antichthon* 11 (1977) 93-102; uno *status quaestionis* è in A. CAMERON, *The Last Pagans of Rome* (New York-Oxford 2011) 744 s., con altra letteratura; appaiono, tuttavia, prive d'ogni fondamento le ipotesi di datazione proposte (361/384).

In un volume specificamente dedicato al Biografo e alla sua misteriosa identità, S. RATTI, *Polémiques entre Païens et Chrétiens* (Paris 2012) 149-164 sviluppò l'ipotesi di T. Honoré, proponendo di riconoscere in Nicomaco Flaviano *senior* l'autore di queste biografie imperiali. Se così fosse saremmo innanzi a uno dei principali protagonisti della vita politica, culturale e religiosa della fine del IV secolo, ad uno studioso del diritto che fu, attorno al 390, materiale estensore, in quanto *quaestor sacri palatii*, di molte *leges* imperiali; protagonista infine, prima del proprio suicidio, della cosiddetta usurpazione di Eugenio e dell'ultimo, serio tentativo di resistenza dell'aristocrazia senatoria pagana al cristianesimo trionfante. Tuttavia su questa ipotesi sono state sollevate alcune perplessità già da MAROTTA, *Legalità repubblicana ed investitura imperiale*, cit., 29 nt. 25. «Sebbene si possano individuare coincidenze certamente significative tra i due testi, pur tuttavia non direi che, alla luce del confronto incrociato (così, al contrario, in RATTI, *Polémiques*, cit., [nt. 4], 160-162) della costituzione riferita in *Coll.* 5.3.1-2 con *Car.* 16.1-5, emergano ele-

presenza mi pare certifichi che già presso gli antichi destava sorpresa il numero dei provvedimenti adottati dall'imperatore:

SHA. *Vita Marci* 11.1-9: *Cavit et sumptibus publicis et calumniis quadruplatorum intercessit adposita falsis delatoribus nota. 2 Delationes, quibus fiscus augetur, contempsit. De alimentis publicis multa prudenter invenit. curatores multis civitatibus, quo latius senatorias tenderet dignitates, a senatu dedit. 3 Italicis civitatibus famis tempore frumentum ex urbe donavit omnique frumentariae rei consuluit. 4 Gladiatoria spectacula omnifariam temperavit. temperavit etiam scaenicas donationes iubens, ut quinos aureos scaenici acciperent, ita tamen ut nullus editor decem aureos egrederetur. 5 Vias etiam urbis atque itinerum diligentissime curavit. Rei frumentariae graviter providit. 6 Datis iuridicis Italiae consuluit ad id exemplum, quo Hadrianus consulares viros reddere iura praeceperat 7 Hispanis exhaustis Italica allectione contra ... Traianique praecepta verecunde consuluit. 8 Leges etiam addidit de vicensima hereditatum, de tutelis libertorum, de bonis maternis et item de filiorum successione pro parte materna, utqu(a)e Senatores peregrini quartam partem in Italia possiderent. 9 Dedit praeterea curatoribus regionum ac viarum potestatem, ut vel punirent vel ad praefectum urbi puniendos remitterent eos, qui ultra vectigalia quicquam ab aliquo exegissent.*

Una elencazione è vieppiù possibile attraverso le testimonianze del Digesto<sup>22</sup>, richiamate non solo attraverso l'opera dei giureconsulti più vicini all'im-

---

menti tanto cogenti da costringerci a concludere che il *Quaestor sacri Palatii* del 390 (cfr. anche *PLRE* I. [A.D. 260-395], *Virius Nicomachus Flavianus* 15) e il Biografo siano la stessa persona». Cfr. R.M. FRAKES, *Item Theodosianus?* (*Observations on Coll. Mos. 5.3.1*), in *Quaderni Urbinati di Cultura Classica* 71 (2002) 163 ss.; ID., *Compiling the Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum in Late Antiquity* (Oxford-New York 2011) 35 ss.; S. RATTI, 'Antiquus error'. *Les ultimes feux de la résistance païenne. 'Scripta varia' augmentés de cinq études inédites* (Turnhout 2010); ID., *Polémiques entre Païens et Chrétiens* (Paris 2012); ID., *L'Histoire Auguste. Les païens et les chrétiens dans l'Antiquité tardive* (Paris 2016) sul quale si rinvia alla recensione di Valerio Marotta, in *An. Tard.* 27 (2019) 410 ss. Da ultimo, inoltre, è opportuno ricordare anche D. ROHRBACHER, *The Play of Allusion in the 'Historia Augusta'* (Madison-Wisconsin 2016), a proposito del quale si rinvia a S. RATTI, *Jeu de l'allusion dans l'Histoire Auguste ou vide de l'interprétation? À propos de David Rohrbacher, The Play of Allusion in the 'Historia Augusta'*, in *An. Tard.* 24 (2016) 501 ss.

<sup>22</sup> A me sembra che un indizio dell'operosità dell'imperatore filosofo, possa rinvenirsi, per esempio, già in materia di riforma della giustizia e che esso possa trovare una descrizione già nel passo D. 2.12.2 (Ulp. 5 ad ed.): *Eadem oratione divus Marcus in senatu recitata effecit de aliis speciebus praetorem adiri etiam diebus feriaticis: ut puta ut tutores aut curatores dentur: ut officii admoneantur cessantes: excusationes allegentur: alimenta constituentur: aetates probentur: ventris nomine in possessionem mittatur, vel rei servandae causa, vel legatorum fidei commissorum, vel damni infecti: item de testamentis exhibendis: ut curator detur bonorum eius, cui an heres exstaturus sit incertum est: aut de alendis liberis parentibus patronis: aut de adeunda sus-*

peratore filosofo (principalmente Scevola e Marcello, come è noto, sicuramente membri del *consilium* aureliano), ma anche attraverso gli scritti dei giuristi severiani, in un fitto dialogo con il passato che, con buona probabilità, offre il senso della perduranza, della portata delle disposizioni – principalmente rescritti (come si vedrà<sup>23</sup>) – dell'imperatore.

Altri riferimenti alla legislazione di Marco Aurelio sono contenuti nei *Vaticana Fragmenta*, mentre piuttosto esigue numericamente sono le testimonianze offerte dal *Codex* e dalle *Institutiones* giustiniane. Anche le ragioni di questa particolare trasmissione delle costituzioni del principe filosofo appaiono storicamente da approfondire.

Certamente feconde sono, poi, le fonti letterarie – diverse dalla *Historia Augusta* che, come detto, occupa una posizione a sé stante per la peculiarità dei suoi autori – ed in particolare tra queste Cassio Dione. Nel dettaglio i libri 71 e 72 della Storia Romana offrono riscontri affidanti della vita dei principi Marco Aurelio e Commodo, a cui si possono affiancare le testimonianze di Erodiano e quelle di Frontone. Sempre maggiore è poi la rilevanza delle fonti epigrafiche e tra queste dei *diplomata militaria*, che consentono di verificare, come si diceva, che molte delle scelte aureliane di ampliamento dei canali di reclutamento negli eserciti siano connesse non solo alle difficoltose congiunture politiche e militari, ma anche a calamità naturali ed alla terribile pestilenza che ebbe la sua manifestazione più cruciale tra il 166 ed il 167 d.C.

---

*pecta hereditate: aut ut aspectu atrox iniuria aestimetur: vel fideicommissaria libertas praestanda.* È possibile citare, sempre a fini esemplificativi, dei molteplici settori su cui ebbe a legiferare Marco Aurelio: D. 1.18.13 pr. (Ulp. 7 de off.): *Congruit bono et gravi praesidi curare, ut pacata atque quieta provincia sit quam regit. Quod non difficile obtinebit, si sollicitè agat, ut malis hominibus provincia careat eosque conquirat: nam et sacrilegos latrones plagarios fures conquire debet et prout quisque deliquerit, in eum animadvertere, receptoresque eorum coercere, sine quibus latro diutius latere non potest. 1. Furiosis, si non possint per necessarios contineri, eo remedio per praesidem obviam eundum est: scilicet ut carcere contineantur. Et ita divus Pius rescripsit. Sane excutiendum divi fratres putaverunt in persona eius, qui parricidium admiserat, utrum simulato furore facinus admisisset an vero re vera compos mentis non esset, ut si simulasset, plecteretur, si fureret, in carcere contineretur* (per la quale potrebbe forse instaurarsi un legame con D. 48.9.9.2 [Marc.12 pand.]); D. 18.1.42 (Marc. 1 inst.): *Domini neque per se neque per procuratores suos possunt saltem criminosos servos vendere, ut cum bestiis pugnarent. Et ita divi fratres rescripserunt; D. 20.2.1 (Pap. 10 resp.): Senatus consulto quod sub Marco imperatore factum est pignus insulae creditori datum, qui pecuniam ob restitutionem aedificii exstruendi mutuam dedit, ad eum quoque pertinebit, qui redemptori domino mandante nummos ministravit* (per il quale si è ipotizzata una identità tematica e provvedimentale con D. 42.5.24.1 [Ulp. 63 ad ed.]). *Amplius V. SCARANO USSANI, Le forme del privilegio. Beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini* (Napoli 1992) 146.

<sup>23</sup> Concorro, in prima approssimazione, con ARCARIA, *Oratio Marci*, cit., 3 nt. 10, secondo il quale i più copiosi tra i provvedimenti del principe erano *rescripta* ed *epistulae*, di cui circa 214 sarebbero stati quelli citati nelle fonti a nostra disposizione.

Un dato preliminare su cui è necessario richiamare l'attenzione, di certo alla base della prolifica attività del *princeps*, è fornito per quanto si sa dai rapporti tra la legislazione di Marco Aurelio e quella di Antonino Pio<sup>24</sup>. Tra i provvedi-

---

<sup>24</sup> Sono da citare come esplicitamente richiamanti un rapporto tra Marco Aurelio ed il padre adottivo Antonino Pio: D. 40.4.6; D. 27.6.4 pr.; CI. 7.12.1. Di estremo interesse è, poi, D. 49.14.13.6-10 (Paul. 7 *ad leg. Iuliam et Papiam*): *Ei, qui per errorem se detulit, cum capere solidum posset, non nocere hoc divus Hadrianus et divus Pius et fratres rescripserunt*, che, come emerge *ictu oculi*, denota un legame tra Adriano, Antonino Pio e i *divi fratres*, nell'emanazione di un provvedimento per il quale, se taluno denuncia se stesso per errore al fisco, laddove egli può ereditare l'intero, ciò non gli arreca alcun danno. Sempre a conferma della continuità legislativa che si rinviene tra Marco Aurelio ed Antonino Pio, possono essere citati i tanti provvedimenti in materia di *substitutio vulgaris* e *pupillaris* del *princeps philosophissimus*; tra essi in particolare CI. 6.26.2. Ancora, il rapporto tra le legislazioni dei due imperatori risulta da D. 34.9.5.19 (Paul. 1 *de iure fisci*), in cui si legge: *Et Falcidiae beneficium heredi scripto auferri debere divus Pius et divus Marcus putaverunt*; che si può così tradurre: «Il divino Pio ed il divino Marco ritennero che all'erede (indegno di ricevere l'eredità) designato deve essere tolto anche il beneficio della legge Falcidia». Una testimonianza ulteriore della 'continuità normativa' - tra l'altro avvalendosi sempre della tecnica del rescritto - è offerta da D. 2.14.10 pr. In esso Ulpiano scrive: *et repeto ante formam a Divo Marco datam divum Pium rescripsisse factum quoque in his casibus*. Nello stesso senso: D. 11.4.3 (Ulp. 7 *officio proc.*): *Divus Pius rescripsit eum, qui fugitivum vult requirere in praediis alienis, posse adire praesidem litteras ei daturum et, si ita res exegerit, apparitorem quoque, ut ei permittatur ingredi et inquirere, et poenam eundem praesidem in eum constituere, qui inquiri non permiserit. Sed et divus Marcus oratione, quam in senatu recitavit, facultatem dedit ingrediendi tam Caesaris quam senatorum et paganorum praedia volentibus fugitivos inquirere scrutarique cubilia atque vestigia occultantium*. Ancora espressamente si richiama una continuità nella legislazione dei due imperatori in D. 26.5.12.1. (Ulp. 3 *de off. proc.*): *Nec dubitabit filium quoque patri curatorem dare: quamvis enim contra sit apud Celsum et apud alios plerosque relatam, quasi indecorum sit patrem a filio regi, attamen divus Pius Instio Celeri, item divi fratres rescripserunt filium, si sobrie vivat, patri curatorem dandum magis quam extraneum*. Entrambi gli imperatori avrebbero emanato un rescritto (ancora una volta) in cui era previsto che il figlio, purché avesse condotto una vita assennata, avrebbe potuto assumere l'ufficio di curatore del genitore, con preferenza rispetto ad un estraneo. Purtroppo, il frammento non ci dice nulla sui rapporti tra i due rescritti, quello di Antonino Pio e quello dei *divi fratres*, ma è da supporre che il secondo non fosse meramente confermativo del primo.

A me pare che il legame tra la politica dei due imperatori risulti anche dai personaggi che ricoprono le cariche di vertice nel governo del principato: in particolare la prefettura del pretorio. La storiografia ha chiarito che a cavaliere tra i regni di Antonino Pio e di Marco Aurelio si sarebbero alternati, nella carica di prefetto del pretorio, gli stessi personaggi: Furio Vittorino e Cornelio Repentino. B. ROSSIGNOL, *Les préfets du prétoire de Marc Aurèle*, in *Cahiers du centre Gustave Glotz* 18 (2007) 141: «Il n'y eut pas, du point de vue de la préfecture du prétoire, solution de continuité entre le règne d'Antonin le Pieux et celui, conjoint, de Marc Aurèle et de Lucius Vêrus. Après la charge exceptionnellement longue de Gavius Maximus et celle plus courte de Tattius Maximus, Antonin, dans les derniers mois de son règne, avait réinstauré un exercice collégial de la fonction. Le texte de l'Historie Auguste, qui témoigne de cette succession, n'a pas conservé de manière rigoureuse les noms des deux préfets: *Furius Victorinus* et *Cornelius Repentinus*. Cepen-



menti emanati da Antonino Pio e riconsiderati da Marco Aurelio possono citarsi quelli in materia di fedecommissi<sup>25</sup> e dei curatori *'rei publicae'*<sup>26</sup>, come pure quelli in materia di alimenti, nonché, molto importanti, quelli in tema di giurisdizione criminale.

Continuando a ragionare su questo crinale dei frammenti che richiamano entrambi gli imperatori, anche la figura e l'opera di Volusio Meciano costituisce un *trait d'union* tra le due normazioni, soprattutto in considerazione del fatto che il giureconsulto fu membro del *consilium principis* di entrambi, oltre che precettore giuridico di Marco Aurelio<sup>27</sup>.

---

dant ils se restituent sans difficulté et sont associés sur une inscription romaine: il s'agit de l'épithaphe d'un prétorien qui mourut en 167 et qui était entré dans les troupes du prétoire, durant les fonctions de ces deux préfets, en 163». Come si vede dallo squarcio che si è voluto riprodurre un pretoriano era stato arruolato nel 163, prima del provvedimento di nomina di Marco Aurelio, e nel suo epitaffio nel 167 ancora risultano essere prefetti del pretorio Furio Vittorino e Cornelio Repentino, pur dopo che il *princeps* aveva associato al trono Lucio Vero. Le fonti giuridiche di riferimento sono SHA. *Vita Pii* 8.7-8 e, per ciò che concerne l'epitaffio del pretoriano rinvio a NSA, 1915, 39, 3 (AE, 1916, 47) (Roma). Come è noto, il prefetto del pretorio faceva parte del *consilium principis*. Cfr. M. TALAMANCA (a cura di), *Lineamenti di storia del diritto romano* (Milano 1994) 478 e, più di recente, P. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica* (Roma 2003) 154.

<sup>25</sup> Si rinvia, anche per la bibliografia citata, a V.M. MINALE, *La materia fedecommissaria tra giurisprudenza e legislazione. Un percorso attraverso l'opera di Volusio Meciano* (Napoli 2020) 22 ss.

<sup>26</sup> R. DUTHOY, *Curatores rei publicae en Occident durant le Principat*, in *AncSoc.* 10 (1979) 171-238; G.P. BURTON, *The Curator Rei Publicae: towards a Reappraisal*, in *Chiron* 9 (1979) 465-487; G. CAMODECA, *Curatores rei publicae I*, in *ZPE* 35 (1979) 225-236; A. PALMA, *Le 'curae' pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane* (Napoli 1980, rist. 1991) 196-220; F. JACQUES, *Les curateurs de cités dans l'Occident romain de Trajan à Gallien* (Paris 1983); F. JACQUES, *Le privilège de liberté. Politique imperiale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)* (Roma 1984) 32 ss.; W. ECK, *L'Italia nell'Impero romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale* (Bari 1999) 195-252.

<sup>27</sup> Cfr. Cap. 2, § 3. Quanto all'istruzione, in specie oratoria, ricevuta da Marco Aurelio, la GANGLOFF, *Pouvoir impérial*, cit., 264 sottolinea come grazie agli insegnamenti di Frontone, Marco Aurelio avesse sviluppato la conoscenza dell'arte oratoria come strumento per guadagnare il favore del popolo e del senato, per poter comandare le armate, per favorire le relazioni con le provincie e per curare le relazioni diplomatiche con i principi stranieri, ma soprattutto «[...] aussi bien dans les discours que dans les lettres et les documents à valeur législative. Il défend l'idéal cicéronien du *princeps*-orateur, en assimilant éloquence, art du commandement, souveraineté». Cfr. G. CORTASSA (a cura di), *Scritti di Marco Aurelio*, cit., 19-25.

## 2. Gli uffici ab epistulis ed a libellis tra il 161 ed il 180 d.C.

Marco Aurelio è un imperatore profondamente diverso rispetto ai suoi predecessori, infatti, nel momento in cui sale al potere, egli è privo di ogni esperienza militare e non ha ancora messo piede fuori dal territorio provinciale, in ciò egli è assimilabile al solo Nerone; il suo Τὰ εἰς ἑαυτὸν è, poi, certamente un *unicum* nella storia del mondo antico; da esso emerge, seppur mediata dalla riflessione filosofica, che egli se da un lato è consapevole dell'insieme di 'abilità' di cui deve essere in possesso un imperatore, è, altresì, ben cosciente dei propri limiti e forse proprio per questo cerca di prestare attenzione alle persone che si rivelino in possesso delle doti che a lui mancano, affiancandole a lui negli incarichi amministrativi più importanti.

In ragione di ciò tendo ad attribuire rilievo all'affermazione riportata nell'*Historia Augusta*<sup>28</sup>, SHA. *Vita Marci* 22.4: *Denique sententia illius praecipua semper haec fuit: "Aequius est, ut ego tot talium amicorum consilium sequar, quam ut tot tales amici meam unius voluntatem sequantur"*, secondo cui Marco Aurelio avrebbe dato un grande ascolto ai pareri formulati dagli *amici*, quegli stessi che poi, con ogni verosimiglianza e sulla base di un accostamento linguistico e storiografico, sarebbero stati chiamati a far parte del suo *consilium*<sup>29</sup> o del senato<sup>30</sup>.

Sembra, inoltre, estremamente significativa, anche della attitudine al lavoro del *princeps*, l'affermazione, sempre contenuta nella biografia<sup>31</sup>, secondo cui: *Fuit autem consuetudo Marco, ut in circensium spectaculo legeret audiretque ac suscriberet. ex quo quidem saepe iocis popularibus dicitur lacesitus. 2 Mul-*

---

<sup>28</sup> Riflessioni in questo senso sono contenute nel denso lavoro di T. CARBONI, *La parola scritta al servizio dell'imperatore e dell'impero: l'ab epistulis e l'a libellis nel II secolo d.C.* (Bonn 2017) 47.

<sup>29</sup> Per la verità anche in questo caso non si potrebbe parlare propriamente di un'innovazione; la *Historia Augusta* racconta che già con Antonino Pio le consultazioni con i massimi giurisperiti dell'epoca divennero una parte della normale attività giornaliera dell'imperatore. Per i loro servizi l'imperatore riconosceva ai suoi consiglieri in materia giuridica gli onori dovuti, premiando apertamente le loro competenze, equiparandoli ai grandi oratori ed agli storici. Era questa un'altra differenza rispetto ad Adriano che viceversa non si era affidato ad esperti veri o presunti. Tale circostanza risulta da SHA. *Vita Pii* 13.3, cui può aggiungersi anche Marc. Aur. Τὰ εἰς ἑαυτὸν 1.16.3. *Amplius*: FÜNDLING, *Marc Aurel* (Darmstadt 2008), trad. it., da cui si cita, *Marco Aurelio* (Roma 2009) 72 s.

<sup>30</sup> SHA. *Vita Marci* 10.2-3: *Neque quisquam principum amplius senatui detulit. In senatus autem honorificentiam multis pretoriis et consularibus privatis decidenda negotia delegavit, quo magis eorum cum exercitio iuris auctoritas cresceret. 3 Multos ex amicis in senatum adlegit cum aedilicis aut pretoriis dignitatibus.* Su questo frammento *amplius* Cap. II, § 2.

<sup>31</sup> SHA. *Vita Marci* 15.1 e 15.2. Circa l'affidabilità delle notizie tramandate dalla *Historia Augusta* e relative in particolare alla *vita Marci* cfr. *retro* Cap. I, § 1, nt. 21.

*tum sane potuerunt liberti sub Marco et Vero Geminus et Agaclytus*. Al di là dell'abnegazione mostrata dall'imperatore o se si preferisce della sua attitudine al lavoro, anche il rilievo dato ai liberti, Gemino e Agaclito, è singolare all'interno della biografia stessa<sup>32</sup>. Non mi risultano studi prosopografici sul punto, ma ritengo che pochi liberti siano menzionati come vicini ai vari imperatori similmente ai due predetti, il che è un indizio di una scelta politica oltre che sintomo dell'avvenuto miglioramento della condizione sociale di questi stessi.

Forse proprio per queste sue inclinazioni e per una generale inesperienza, Marco Aurelio associa al potere Lucio Vero<sup>33</sup>.

Questi ha avuto la stessa formazione di Marco Aurelio, in particolare per il tramite di Frontone, ma diversamente dal fratello adottivo non è mai stato particolarmente *ingeniosus* per le lettere, mostrando viceversa una buona dedizione per l'attività militare<sup>34</sup>. Appare allora naturale che con il venir meno della sicurezza dell'Impero, in conseguenza non solo di alcune calamità naturali, ma soprattutto per l'aprirsi di nuovi fronti di guerra, si renda necessaria una diretta *praesentia* imperiale sul territorio a fini militari; Marco Aurelio non ha dubbi sulla decisione da prendere e Lucio Vero si reca in Oriente ad affrontare la guerra, prima in Armenia e, poi, contro i Parti, mentre egli resta a gestire le *res urbanae*:

SHA. *Vita Marci* 8.9: *Ad Parthicum vero bellum senatu consentiente Verus frater est missus; ipse Romam remansit, quod res urbanae imperatoris praesentiam postulerent.*

---

<sup>32</sup> Cfr. sul punto G.W. ADAMS, *Marcus Aurelius in the Historia Augusta and Beyond* (Plymouth 2013) 163 s., che ne evidenzia la contraddizione con l'analogo passo di SHA. *Vita Veri* 9.3: *Liberti multum potuerunt apud Verum ut in vita Marci diximus, Geminus et Agaclytus, cui dedit invito M[arco] Libonis uxorem.*

<sup>33</sup> Dalla *Historia Augusta* sembra chiaramente che sia stato per volere di Marco Aurelio che l'Impero era stato diviso tra i due diarchi. Tuttavia, il tema è molto complesso. Che si trattasse di due imperatori di pari grado viene ribadito dagli autori antichi, secondo i quali si preannuncerebbe qui la prassi divenuta normale dopo Diocleziano e la tetrarchia. Certo, la situazione romana dell'anno 161 era assai complicata. Sul piano giuridico infatti ciò che contava era l'*auctoritas* personale. Marco era più anziano di Lucio, aveva affiancato Antonino nell'esercizio del potere per due decenni, era destinato a quella carica da più tempo ed aveva sposato la figlia del suo predecessore divenendo il padre dei suoi nipoti. L'*Historia Augusta* racconta che Marco diede a Lucio il nome di Vero: già dal nome Lucio Aurelio Vero Augusto, non Antonino egli si presentava di fatto come un figlio adottivo. Inoltre Lucio dovette rinunciare ad alcuni degli elementi che definivano la figura imperiale. A Roma vi era un solo *pontifex maximus*. L'immagine di Lucio Vero che si ricava dalla *Historia Augusta* è quella di un monarca inibito nelle sue funzioni, visto che «non poté, finché visse, disporre di un potere incontrastato, ma condizionato dalla presenza di Marco, in una forma di autorità imperiale analoga ed equivalente», come detto in SHA. *Vita Veri* 1.4. FÜNDLING, *Marco Aurelio*, cit., 88.

<sup>34</sup> SHA. *Vita Veri* 2.6; Cass. Dion., *Hist.* 71.1.

I due imperatori, dunque, riprendono a spostarsi, insieme o separatamente, interrompendo la prassi adottata da Antonino Pio, che era rimasto a Roma: il più avvezzo dei diarchi alle faccende militari si reca sui campi di battaglia, mentre l'altro resta a Roma a curare l'attività di gestione degli affari della 'cosa pubblica'. Con il trascorrere del tempo e con l'intensificarsi delle faccende militari e, forse, con il progressivo infittirsi delle relazioni con le città del territorio in cui si trova, Lucio Vero avverte, però, la necessità di un *officium* che gestisca la comunicazione con le popolazioni di lingua greca. L'*officium ab epistulis (Latinis)* non poteva lasciare Roma, operato come era, ed allora si decide per la costituzione di un analogo *ab epistulis Graecis*.

Secondo la dottrina<sup>35</sup> la prova che sia stata proprio la permanenza di Vero fuori Roma a richiedere l'istituzione di un ufficio *ab epistulis Graecis* sarebbe data dal fatto che i funzionari che portano questo titolo – stando alle epigrafi a nostra disposizione – non iniziano la propria attività contemporaneamente all'ascesa al potere di Marco Aurelio e di Lucio Vero, ma compaiono solo qualche anno più tardi, in concomitanza con il soggiorno di Vero in Oriente. Il primo *ab epistulis Graecis*, il cui impiego sarebbe da collocare nel 162, è *Publius Aelius Apollonides*<sup>36</sup>, a cui fa seguito *Tiberius Claudius Vibianus Tertullus*. Contemporaneamente è documentata la presenza di *Caius Calvisius Statianus*, come *ab epistulis Latinis*<sup>37</sup>, che dunque avrebbe svolto la sua attività in Roma.

Non sembra possibile poter accogliere la tesi del Townend<sup>38</sup>, secondo cui la

---

<sup>35</sup> G.B. TOWNEND, *The Post of ab Epistulis in the second century*, in *Historia* 10.3 (1961) 375-381; CARBONI, *La parola scritta*, cit., 47. Questa studiosa, pur omettendo ricostruzioni prosopografiche, individua i nomi di quattro funzionari che avrebbero assunto la carica *ab epistulis Graecis*: *Publius Aelius Apollonides*, *Tiberius Claudius Vibianus Tertullus*, *Alexander Peloplaton* e *T. Aius (vel Taius)*. È stato sottolineato, anche da questi stessi studiosi, che pure Avidio Cassio nel momento in cui si proclama imperatore, ha bisogno di qualcuno che venga preposto all'ufficio *ab epistulis*. Cfr. per un quadro di insieme, soprattutto con riferimento alla presenza nei cd. *officia palatina degli equites*, l'ormai 'classica' lettura di H.G. PFLAUM, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut – Empire romain III* (Paris 1961) 10238.

<sup>36</sup> Front. *Ad amicos* 1.2. È stato scritto che *Aelius Appollonides* è da identificarsi con il destinatario della predetta lettera di Frontone. Posto che Frontone muore nel 167 ed è da ritenersi che, in quel periodo, condividevano il trono i due imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero, ne consegue che *Aelius Apollonides* è *ab epistulis Graecis* di questi due imperatori in un periodo anteriore al 167. Per una più precisa collocazione cronologica si rinvia alle considerazioni di W. ECK, *P. Aelius Apollonides, ab epistulis Graecis, und ein Brief des Cornelius Fronto*, in *ZPE*. 91 (1992) 236-242.

<sup>37</sup> Stando alla dottrina ripercorsa – CARBONI, *La parola scritta*, cit., 48 – *T. Varius Clemens* dovrebbe essere l'ultimo *ab epistulis* che precede la definitiva separazione dell'*officium* in *Graecis* e *Latinis*. Anzi, è probabile che nell'ultimo periodo della sua attività fosse stato nominato già un *ab epistulis Graecis*, con lo scopo di affiancare Lucio Vero in Oriente.

<sup>38</sup> TOWNEND, *The Post of ab Epistulis in the second century*, cit., 380 ss.

separazione istituzionale dell'*officium ab epistulis* nei due rami, *Latinis* e *Graecis*, pertiene solo al principato di Marco Aurelio e Lucio Vero, per cui la creazione di un *ab epistulis Graecis* è contingente e non ha un immediato impiego estensivo. Infatti, negli anni tra il 170 ed il 175, in cui Marco Aurelio è impegnato in campagne militari ai confini settentrionali dell'impero, sono attestati nelle fonti due *ab epistulis Graecis*, *Tiberius Claudius Vibianus Tertullus* e *Alexander Peloplaton*, nonché un *ab epistulis Latinis*, cioè Taruttieno Paterno. L'accertata ulteriore duplicazione dell'*officium ab epistulis* nel periodo in cui Marco resse da solo le sorti dell'impero, mi appare significativa dello zelo del *princeps*, ma anche della mole di lavoro a cui era destinato l'ufficio *ab epistulis Graecis*, nonché della circostanza che Marco Aurelio durante i suoi viaggi per motivi militari continuò ad esser accompagnato da un ufficio apposito.

Orbene questa osservazione è centrale nello sviluppo dell'indagine che si ci accinge a percorrere; infatti cercherò di dimostrare come l'incremento della produzione normativa, che si ebbe sotto il principato di Marco Aurelio, fu dovuto proprio alla presenza di *epistulae*, cioè, come sarà analizzato nel terzo capitolo – mercè fonti ben note alla dottrina giuridica – di fonti di normazione che per praticità e funzionalità consentivano l'incremento numerico dei provvedimenti del *princeps*, molto più dei *rescripta* (questi ultimi prediletti da Adriano e Antonino Pio).

La prosopografia<sup>39</sup> dell'*officium ab epistulis* relativa al principato di Marco Aurelio è nota, con almeno dieci personaggi incaricati tra *ab epistulis* ed *ab epistulis Latinis* e *Graecis*, mentre un discorso diverso merita il numero delle testimonianze, contenute nel materiale epigrafico in nostro possesso, volto a documentarne l'attività, tutto sommato coincidente numericamente con quelle conservate per Antonino Pio e tutte conosciute per via epigrafica, tranne una conservata su papiro.

Invece, per ciò che concerne i testi nei quali è riportata la parola *rescribere* è più difficile dire se essi fossero il prodotto della sola attività dell'ufficio *ab epistulis* o se l'ufficio *ab epistulis* fosse in qualche misura coinvolto<sup>40</sup>. Non sembra

---

<sup>39</sup> Così J.H. OLIVER, *Greek constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri* (Philadelphia 1989) 169 ss. Un elenco delle *epistulae* è in G. PURPURA, *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiusuliniani (FIRA). Studi preparatori* (Torino 2012) 343-347. Come è verificabile anche dai dati prosopografici concernenti *Sextus Caecilius Volusianus*, l'ultimo *ab epistulis* di Antonino Pio, viene confermato in questo ruolo anche da Marco Aurelio e Lucio Vero. La circostanza è certamente molto importante, giacché si affianca a quanto è stato già rilevato sulla continuità tra i temi della legislazione tra Antonino Pio ed il suo successore designato, il quale anche nella scelta ed organizzazione dei componenti degli uffici preposti ad emanare le costituzioni preferisce soluzioni in continuità al suo predecessore.

<sup>40</sup> Cfr. CARBONI, *La parola scritta*, cit., 163, la quale ritiene – facendo riferimento alla circo-

possibile allo stato delle nostre fonti immaginare che l'ufficio *ab epistulis* e l'*officium a libellis* – ma un discorso analogo potrebbe essere fatto anche per l'*a memoria* – funzionassero come i moderni uffici, che esistono indipendentemente dalla persona che è al vertice di essi; piuttosto è il legame personale con l'imperatore ad essere fondamentale, giacché è lui che provvede alla nomina dei direttori dei vari *officia*, anche se è ragionevole presumere che nella scelta venga coadiuvato dalle persone che gli sono più vicine in qualità di consiglieri.

Su questo crinale appare anche molto importante indagare e sottolineare le competenze che devono essere possedute dai vari candidati affinché l'imperatore potesse prendere in esame le loro candidature. In merito si potrebbe rispondere che per alcuni degli *ab epistulis Graecis* e degli *a libellis*, documentati durante il principato di Marco Aurelio, risulta ricostruibile l'insieme delle competenze letterarie o giuridiche, giacché alcuni di essi sono appunto letterati o, a volte, *iurisconsulti*: L. *Volusius Maecianus* risulta aver ricoperto l'ufficio *a libellis* allorché Antonino Pio è ancora Cesare, anche se non sarà poi conferma-

---

stanza che il collazionatore, Asclepiodoto, fosse preposto all'ufficio *a memoria* – che la cd. *Tabula* bronzea di *Banasa*, fosse il prodotto di questa sinergia tra l'ufficio *a memoria* e quello *ab epistulis*. Nella *Tabula Banasitana* sono trascritti, come è noto, tre documenti: copia di una *epistula* (ll. 1-13) degli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero a Coedio Massimo, governatore della Mauretania Tingitana tra il 161 e il 168/9 d.C. Copia di un'altra *epistula* (ll. 14-21), collegata alla prima, degli imperatori Marco Aurelio e Commodo a Vallio Massimiano, governatore della medesima provincia nel 177 d.C., in risposta a un libello del figlio del primo Giuliano, anche lui di nome Giuliano, segnalato per i suoi meriti dal precedente governatore, Epidio Quadrato, sollecitante la concessione della cittadinanza per la moglie Faggura e i figli. Infine, un estratto dal registro ufficiale (ll. 22-53) dei nuovi cittadini romani (*descriptum et recognitum ex commentario civitate romana donatorum*) con i nomi di dodici autorevoli *signatores*, funzionari e giuristi componenti del *consilium principis*, datato il 6 luglio 177 (ll. 30-31), che consente di retrodatare la seconda *epistula* alla prima metà dell'anno. Per una più ampia descrizione del contenuto della *Tabula* e dei problemi connessi, rinviando per una più esauriente trattazione al Cap. II, § 3.3, mi limito a citare A.N. SHERWIN-WHITE, *The Tabula of Banasa and the Constitutio Antoniniana*, in *JRS* 63 (1973) 89 ss.; E. VOLTERRA, *La Tabula Banasitana (a proposito di una recente pubblicazione)*, in *BIDR.* 77 (1974) 414 s.; E. MIGLIARIO, *Nota in margine alla Tabula Banasitana*, in *Miscillo Flammine. Studi in onore di C. Rapisarda* (Trento 1997) 226 ss.; C. GIACCHI, *La Tabula Banasitana: cittadini e cittadinanza ai confini dell'impero*, in *Atti del Seminario Internazionale "Civitas/civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna"*, Siena-Montepulciano (10-13 luglio 2008) (2008) 75; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*. Una sintesi (Torino 2009) 82 ss.; G. PURPURA, *Tabula Banasitana de viritana civitate (180/181 d.C.)*, in ID. (a cura di), *Revisione ed integrazione delle 'Fontes Iuris romani Anteiusiniani (FIRA)*, cit., 625-641; A. PALMA, *Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadinanza romana* (Torino 2020) 28 ss. Nell'ambito del presente studio interessano (cfr. *infra* Cap. II, § 3.3) il richiamo ad un registro ufficiale ed i nomi dei *signatores*, che appunto nella ricostruzione corrente vengono ritenuti «funzionari e giuristi componenti del *consilium principis*».

to quando Antonino diventerà Augusto, mentre altri personaggi educati nella conoscenza dell'*ars iuris* sono Taruttieno Paterno<sup>41</sup>, che ricopri l'ufficio *ab epistulis latinis*<sup>42</sup> ed Arrio Menandro cui, sotto Caracalla, fu affidato l'incarico *a libellis* e che ebbe ad ispirarsi nella scelta delle competenze proprio a Taruttieno.

A me sembra di poter dimostrare che se l'*officium a libellis* era onerato di competenze più tecniche, perché deputato a sovrintendere ad atti strettamente tecnici, che poi recavano il verbo *rescribere*, l'*officium ab epistulis* aveva una competenza più variegata, giacché per tutto il II secolo, l'attività dell'*ab epistulis* era costituita proprio dalla trattazione della comunicazione con i governatori provinciali e, pertanto, sembra possibile che le *epistulae* potessero essere elaborate proprio da una realtà amministrativa come l'*ab epistulis*. Sembra anche ipotizzabile che a cominciare proprio dall'*ab epistulis* si sia potuto far ricorso a membri del personale subordinato.

L'*ab epistulis*, infatti, doveva conservare con sé la documentazione in una sorta di archivio anche al fine di depositarlo a Roma.

Dion. Cass. *Hist.* 71.29.1: κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τοῦτον χρόνον μετέλλαξε καὶ ἡ Φαυστίνα, εἴτε ὑπὸ τῆς ποδάγρας ἦν εἶχεν, εἴτε ἄλλως, ἵνα μὴ ἐλεγχθῆ ἔφ' οἷς πρὸς τὸν Κάσσιον συνετέθειτο. καίτοι ὁ Μάρκος πάντα τὰ γράμματα τὰ ἐν τοῖς κιβωτίοις εὐρεθέντα τοῦ Πούδεντος διέφθειρε μὴδὲν ἀναγούσ, ἵνα μὴδ' ὄνομά

---

<sup>41</sup> Come si vedrà (cfr. Cap. II, § 3.4) questo giureconsulto, sul cui *prenomen* esistono incertezze, risulta essere molto vicino all'imperatore Marco Aurelio e, a mio avviso, la sua figura fu centrale nel coordinare le esigenze militari – dai dati in nostro possesso, Taruttieno risulta inquadrato nella carriera militare – con la competenza giuridica necessaria alla ingente produzione normativa che si riscontrò con Marco Aurelio. Le difficoltà di addivenire ad una prova della reale influenza di questo giureconsulto sui temi e sulle soluzioni adottate dall'imperatore filosofo derivano dalla *damnatio memoriae* cui fu sottoposto «quale subdolo oppositore del regime di Commodo». Cfr. V. GIUFFRÈ, *Su Arrio Menandro*, in *Lecture e ricerche sulla 'Res militaris'* II (Napoli 1996) 338. Contesta che Taruttieno abbia subito una *damnatio memoriae*, ROSSIGNOL, *Les préfets du prétoire de Marc Aurèle*, cit., 160: «Enfin, il faut remarquer que sa fin tragique n'entraîne pas sa *damnatio memoriae*: à la différence de celui de Perennis, son nom n'est pas effacé sur la Table de Banasa. Nous possédons vraisemblablement des fragments de deux inscriptions romaines dont l'une portait son cursus et l'autre son épitaphe». Al riguardo, mi sembrano anche estremamente significative le parole con le quali questo autorevole studioso descrive il giureconsulto Paterno: «Les compétences militaires de Paternus étaient donc pleinement reconnues par ses contemporains et confirmées par les événements», «Homme de plume tout autant que d'épée, Paternus "unissait la connaissance des choses de l'armée à celle du droit"». ROSSIGNOL, *op. ult. cit.*, 157-159.

<sup>42</sup> Dion. Cass. *Hist.* 71.12.3: καὶ οὗτοι μὲν ἐπραξάν τι ὧν ὑπέσχοντο, Κοτινοὶ δὲ ἐπηγγέλαντο «μὲν» αὐτοῖς ὅμοια, Ταρρουθίνιον δὲ Πάτερνον τὸν τὰς ἐπιστολάς αὐτοῦ τὰς Λατίνας διὰ χειρὸς ἔχοντα παραλαβόντες ὡς καὶ ἐπὶ τοὺς Μαρκομάνους αὐτῶ συστρατεύσοντες οὐ μόνον οὐκ ἐποίησαν τοῦτο, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ἐκεῖνον δεινῶς ἐκάκωσαν, καὶ μετὰ ταῦτα ἀπώλοντο.

τινων τῶν ἐπιβούλων μάθη τῶν τι κατ' αὐτοῦ γεγραφότων, κὰκ τούτου καὶ ἄκων αὐτοῦς ἀναγκασθῆ μισῆσαι.

La parola κιβωτιον, utilizzata al dativo plurale, in Cassio Dione indicherebbe i contenitori in cui sarebbe conservata la corrispondenza di personaggi eminenti<sup>43</sup>. Nulla esclude che questi contenitori accompagnassero i *consilarii* nei loro viaggi accanto al *princeps*.

Per giungere alla formulazione di una decisione, a seconda della situazione che si presentava nella lettera, l'imperatore poteva aver bisogno della consulenza di esperti o di convocare un *consilium*, come pure appare probabile che esigenze pratiche richiedessero il coinvolgimento di un altro *officium*; per fare ciò era necessario che all'interno dell'*officium* operasse del personale subalterno ed appare coerente, in virtù dei risultati raggiunti dalla dottrina<sup>44</sup>, ma anche di quanto si è detto a proposito dei liberti Gemino, Agaclito e Asclepiodoto su questa tematica, immaginare che in questi *officia* fossero impegnati molti schiavi e liberti, preposti allo svolgimento di compiti precisi.

Anche l'operatività dell'*officium a libellis* era connotata dalla presenza degli *amici principum*, ovviamente con ruoli di vertice, giacché, a mio avviso, l'imperatore prima di prendere la decisione richiesta per ogni *libellus* si consultava con gli *amici*, gli stessi che, poi, in alcuni documenti in nostro possesso<sup>45</sup> compari-

---

<sup>43</sup> Quando l'imperatore si trovava fuori Roma è probabile che il funzionamento dell'*officium ab epistulis*, nella persona del suo direttore o di un suo subordinato, dovesse conservare con sé la documentazione di pertinenza in una sorta di archivio mobile, in attesa di depositarlo a Roma: questo lascia presumere l'impiego di τὸ κιβώτιον che Cassio Dione utilizza a proposito delle lettere di Avidio Cassio nell'ambito dell'attività dell'*officium ab epistulis*. Il ruolo attivo svolto dal direttore doveva variare in relazione al contenuto di ogni lettera, per cui accadeva che per giungere alla formulazione di una decisione si procedesse a seconda di quella che era la situazione presentata dalla lettera: poteva accadere che l'imperatore richiedesse la presenza di esperti e dunque convocasse un *consilium*, ma poteva anche seguirsi un diverso *iter*, coinvolgendo, appunto, un altro *officium*, per esempio l'*a memoria*.

<sup>44</sup> BOULVERT, *Esclaves et affranchis impériaux sous Haut-Empire*, cit., 419; P.R.C. WEAVER, *Familia Caesaris: a social study of the Emperors freedmen and slaves* (Cambridge 1972) 231-258.

<sup>45</sup> Cfr. Penso a Taruttieno Paterno che fu al vertice dell'*officium ab epistulis* tra il 170 ed il 172 d.C. e risulta tra i *signatores* della *Tabula Banasitana*, ma anche a quanto testimoniato da D. 37.14.17 pr. (Ulp. 2 *ad leg. Iul. et Pap.*) sul funzionamento del *consilium principis*. Sul ruolo dei giuristi nel *consilium principis* e nel coordinamento degli '*officia palatina*' si rinvia a R. HAENSCH, *Das Statthalterarchiv*, in *ZRG*. 100 (1992) 209-317; ID., *Die Herausbildung von Stäben und Archiven bei zentralen Reichskanzleien einer verschleierte Monarchie: Das Beispiel des Imperium Romanum*, in *Die Verwaltung der Stadt Rom in der Hohen Kaiserzeit. Formen der Kommunikation, Interaktion und Vernetzung* (Paderborn 2018) 296, 298, che riprende alcune tematiche già oggetto dello studio ID., *Die Statthalterarchive der Spätantike*, in *Archives and Archival Documents in Ancient Societies. Trieste 30 September-1 October 2011*, a cura di M. FARAGUNA, (Trieste 2013) 333-349.



vano come ‘testimoni’ alla fine della *subscriptio*. Inoltre, l’imperatore formulava la sua decisione in presenza dell’*a libellis* che pure partecipava alla *subscriptio*. Alla fine, lo stesso imperatore autenticava la *subscriptio* apponendovi la formula *rescripsi*, mentre l’*a libellis* ne verificava la conformità attraverso la formula *recognovit*. Compiti specifici dell’*officium* erano, poi, la pubblicazione del rescritto (*propositio libellorum*) e, si può supporre, l’archiviazione del testo.

Ancora, sempre sulla base dei dati raccolti in virtù dei rescritti in nostro possesso, concernenti l’età degli Antonini e quella posteriore dei Severi, si può dire che l’*a libellis* rendeva pubbliche le sottoscrizioni dell’imperatore affiggendole o in originale, o in copia, nel luogo in cui l’imperatore si trovava al momento dell’emissione. Il dato è molto importante perché, pur prendendo atto del differente *modus operandi* di Antonino Pio e di Marco Aurelio – l’uno che aveva deciso di rimanere stabilmente a Roma, l’altro costantemente impegnato in viaggi, ma per ragioni militari – offre una spiegazione del numero ampio di provvedimenti normativi specificamente adottati proprio da Marco Aurelio, fuori dal territorio dell’Urbe. Era poi onere dei diretti interessati prendere visione del documento imperiale provvedendo ad effettuare una copia per se stessi.

Nell’ipotesi che si è scelto di analizzare, quella in cui l’imperatore si trovava fuori Roma al momento dell’emissione delle *subscriptiones*, esse venivano conservate in un archivio insieme ai *libelli*; probabilmente si trattava anche in questa circostanza di un archivio itinerante, la mia ipotesi è che da essi abbiano avuto origine i *semenstria*, la cui enigmatica presenza tra le fonti riconducibili al ventennio del principato di Marco Aurelio non è dato strutturare in termini certi<sup>46</sup>.

In via preliminare, quando il principe si trovava fuori Roma, il funzionamento dell’*a libellis* sembra, inoltre, che potesse variare per rispondere alle esigenze della popolazione provinciale.

Dagli esempi offerti dagli *apokrimata* di Settimio Severo si può dedurre che l’*a libellis* partecipava con il principe e con gli *amici*, chiamati al *consilium*, a sedute fissate alla presenza di coloro che proponevano dei *libelli* anche per conto di terzi. A queste persone l’imperatore dava immediatamente una risposta in forma orale, ma l’ufficio *a libellis* registrava ogni risposta insieme al relativo *libellus* e riuniva poi tutte le risposte in un unico documento perché fosse pubblicato. Tutte le *subscriptiones* erano scritte in latino eccezion fatta, appunto, per gli *apokrimata*<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> Cfr. Cap. II, § 4.

<sup>47</sup> R. HAENSCH, *Apokrimata und Authentica. Dokumente römischer Herrschaft in der Sicht der Untertanen*, in *Herrschen und Verwalten. Der Alltag der Administration des Römischen Reiches*

In conclusione, mi pare di poter trarre la considerazione che mentre fu necessaria una duplicazione dell'ufficio *ab epistulis*, già durante la diarchia con Lucio Vero e, poi, nuovamente, uno sdoppiamento, tra il 170 ed il 175, dell'ufficio *ab epistulis Graecis* – allorché Marco rimase da solo a reggere le sorti dell'Impero, mostrando così la grande complessità dell'ambiente orientale – viceversa, l'ufficio *a libellis*, pur essendo parimenti investito da una copiosa attività di lavoro durante tutti i vent'anni di principato di Marco Aurelio, non subì tale scissione – o almeno di essa non è restata traccia – anche se non possiamo escludere che avesse un carattere itinerante, che seguiva gli spostamenti del *princeps*, allorché questi si recava fuori Roma – avvenimento che, si badi, si ripeteva con frequenza, anche quando Marco Aurelio era costretto a raggiungere il fratello adottivo per esigenze militari.

Proprio per questa ragione, a mio avviso, fu possibile adottare tanti rescritti, anche nel periodo in cui il principe filosofo rimase da solo a reggere la responsabilità dell'Impero.

### 3. *Un contesto difficile: il contributo dello stoicismo*

Calamità naturali, già all'epoca di Antonino Pio, avevano provocato danni ingenti a Roma ed ad altri centri urbani, impegnando non poco la cassa imperiale: un incendio arse trecentoquaranta edifici della capitale, un terremoto distrusse sia Rodi, sia altre città dell'Asia ed il principe dovette provvedere alle ricostruzioni. La *vita Marci* rammenta un'inondazione del Tevere che, oltre a provocare la morte di un'ingente quantità di bestiame, distrusse anche molte case<sup>48</sup>. È inoltre noto che, nell'ultima fase del principato di Marco, un terremoto provo-

---

*in der Kaiserzeit. Akten eines internationalen Kolloquiums, in Köln im Januar 2005*, a cura di R. HAENSCH, J. HEINRICHS (Köln 2007) 213-233. Adde. N. LEWIS, *The Imperial Apokrimata*, in *RI-DA*, 25 (1978) 261-278; W. TURPIN, *Apokrimata, Decreta and the Roman Legal Procedure*, in *BASP* 18 (1981) 145-160; ID., *Imperial Subscriptions and the Administration of Justice*, in *JRS*, 81 (1991) 106 s.; MAROTTA, *Multa de iure sanxit*, cit., 29 s., e *ivi* nt. 96.

<sup>48</sup> V. SCARANO USSANI, *Le forme del privilegio. Beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini* (Napoli 1992) 150 s. Questo studioso riporta SHA. *Vita Marci* 8.4: *Sed interpellavit istam felicitatem securitatemque imperatoris prima Tiberis inundatio, quae sub illis gravissima fuit. Quae res et multa urbis aedificia vexavit et plurimum animalium interemit et famem gravissimam peperit. 5 Quae omnia mala Marcus et Verus sua cura et praesentia temperarunt*. Cfr. BIRLEY, *Marco Aurelio*, cit., 148. Famosissime in proposito le pagine di Cassio Dione dove, nel chiudere il libro dedicato a Marco Aurelio e nell'annunciare la narrazione del principato di Commodo, così scriveva: «di costui, ora dobbiamo parlare, dato che alle vicende dei Romani di quell'epoca accadde quello che avviene oggi alla nostra storia, decaduta da un regno aureo a uno di ferro e rugine». Cfr. Dion Cass. *Hist.* 71(72).36.

cò enormi danni a Smirne e intervenne Elio Aristide per spingere l'imperatore ad elargire una forte somma per le ricostruzioni<sup>49</sup>: la cassa imperiale del resto fornì danaro non solo alla città asiatica, ma anche ad altre. Superfluo è ricordare, in questa sede, la pestilenza che afflisse l'impero<sup>50</sup> e che assunse proprio la denominazione di 'peste antonina'.

È possibile ritenere che, alle accresciute pressioni sulla cassa imperiale si accompagnasse, nell'ambito di una situazione economica critica<sup>51</sup>, una crisi degli investimenti nelle proprietà urbane. Un segno delle perplessità che questi stanziamenti economici suscitano in molti, nei decenni centrali del secondo secolo

<sup>49</sup> Phil.. *Vitae soph.* 2.9.2. Dion. Cass. *Hist.* 71.32.3.

<sup>50</sup> Non è possibile in questa sede accennare al problema delle numerose testimonianze concernenti l'epidemia che così fortemente afflisse l'Impero; mi limito a considerare SHA. *Vita Marci* 13.3, in cui è scritto: *tanta autem pestilentia fuit, ut vehiculis cadavera sint exportata seracisque* e il successivo paragrafo 4, *Tunc autem Antonini leges sepeliendi sepulchrorumque asperrimas sanxerunt, quando quidem caverunt, ne quis [ubi] vellet fabricaretur sepulchrum. quod hodieque servatur.* 5 *Et multa quidem milia pestilentia consumpsit multosque ex proceribus, quorum amplissimis Antoninus statuas conlocavit.* 6 *Tantaque clementia fuit, ut et sumptu publico vulgaria funera iuberet (et) ecferris et vano cuidam, qui diripiendae urbis occasione cum quibusdam consciis requirens de caprifici arbore in campo Martio contionabundus ignem de caelo lapsurum finemque mundi affore diceret, si ipse lapsus ex arbore in ciconiam verteretur, cum statuto tempore decidisset atque ex sinu ciconiam emisisset, perducto ad se atque confesso veniam daret.*

Ancora, all'interno della SHA. *Vita Veri* 8.2: *Et nata fertur pestilentia in Babylonia, ubi de templo Apollinis ex arcula aurea, quam miles forte inciderat, spiritus pestilens evasis, atque inde Parthos orbemque complepsse*, che accenna all'origine dell'epidemia avvenuta, a detta del Biografo, nel territorio partico tra i soldati infettati in occasione del saccheggio di un'*arcula aurea* del tempio di Apollo in Babilonia. *Amplius* V.A. SIRAGO, «*Tanta per totum orbem pestilentia fuit ...*». *La grande epidemia al tempo di Marco Aurelio*, in *Rivista storica del Sannio* 12 (1999) 54 s.; di recente sul tema si registra la ancora inedita relazione B. SANTALUCIA, *Marco Aurelio e la "grande pestilenza" del 165 d.C.*, in *Italia ed Europa: emergenze fra ieri e oggi. Convegno aula virtuale della SISD del 27-28 novembre 2020*.

<sup>51</sup> Dion Cass. *Hist.* 71.32.[2] ταῦτά τε ἔπραξε, καὶ τοῖς ὀφείλουσί τι τῷ βασιλικῷ καὶ τῷ δημοσίῳ πᾶσι πάντα τὰ ὀφειλόμενα ἀφῆκεν ἀπὸ ἐτῶν ἕξ καὶ τεσσαράκοντα, χωρὶς τῶν ἑκκαίδεκα τοῦ Ἀδριανοῦ· καὶ πάντα τὰ περὶ [3] αὐτῶν γράμματα ἐν τῇ ἀγορᾷ καυθῆναι ἐκέλευσε. χρήματά τε πολλαῖς πόλεσιν ἔδωκεν, ἐν αἷς καὶ τῇ Σμύρνῃ δεινῶς ὑπὸ σεισμοῦ φθαρῆσαι· καὶ αὐτὴν καὶ βουλευτὴ ἔστρατηγηκότι ἀνοικοδομησάι προσέταξεν. ἀφ' οὗπερ καὶ νῦν θαυμάζω τῶν αἰτιωμένων αὐτὸν ὡς οὐ μεγάλῳφρονα γενόμενον· τὰ μὲν γὰρ ἄλλα οἰκονομικώτατος ὡς ἀληθῶς ἦν, τῶν δ' ἀναγκαιῶν ἀναλωμάτων οὐδὲ ἐν ἐξίστατο, καίπερ μήτε τινα ἐσπράξει χρημάτων, ὡσπερ εἶπον, λυπῶν, καὶ πλεῖστα ὅσα ἐξ ἀνάγκης ἔξω τῶν ἐγκυκλίων δαπανῶν. Questi passi della *Historia* dionea attestano un condono dai debiti verso l'erario con contestuale distruzione dei documenti contabili probatori ed elargizioni a favore di numerose città provinciali ed in specie a Smirne. Più che di uno spirito 'liberale' di Marco Aurelio, se ne ricava un quadro che traccia le difficoltà economiche e sociali che ancora nel 178 d.C. opprimevano l'Impero.

d.C. – almeno per quanto riguardava Roma – e sul reale vantaggio sia per le case private, sia per l'erario sembra percepirsi già in un noto passo delle *Noctes Atticae*<sup>52</sup>.

Si è poi detto che negli anni settanta del II sec. d.C. le guerre e le insurrezioni, che scoppiarono ripetutamente sia lungo il *limes*, sia all'interno delle stesse province, costrinsero Marco Aurelio a fronteggiare la crisi militare con una mobilitazione straordinaria di uomini e risorse: in questo clima di emergenza alcuni ufficiali equestri furono incaricati di missioni speciali che li portarono sui più distanti fronti di guerra, dal Danubio all'Asia Minore, dalla Dacia alla Siria, dai Balcani alla Spagna. Anche questa mobilitazione di persone, di soldati, in una con le difficoltà che il reclutamento degli stessi cominciava ad evidenziare, sembrano indicative di una fibrillazione nel tessuto dell'Impero<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Gell. *Noct. Att.* 15.1.2: *Nos ergo familiares eius circumfusi undique eum prosequabamur domum, cum deinde subeuntes montem Cispium conspicimus insulam quandam occupatam igni multis arduisque tabulatis editam et propinqua iam omnia flagrare uasto incendio. [3] Tum quispiam ibi ex comitibus Iuliani 'magni' inquit 'reditus urbanorum praediorum, sed pericula sunt longe maxima. Si quid autem posset remedii fore, ut ne tam adsidue domus Romae arderent, uenum hercle dedissem res rusticas et urbicas emissem'.*

<sup>53</sup> In quest'epoca l'Impero si trovò di nuovo, ma forse con proporzioni che non si erano viste mai prima – intendo riferirmi ai primordi della monarchia, quando Roma dovette fronteggiare la pressione dei popoli confinanti – a contrastare sul *limes* la pressione di profughi e immigrati che se, da una parte chiedevano di essere accolti pacificamente, dall'altra potevano facilmente assumere atteggiamenti ostili in caso di rifiuto. La *Historia Augusta* sembra credibile quando narra che già nel 167, durante la prima guerra con le popolazioni dei Marcomanni, i quali disturbavano con le loro scorrerie le province danubiane, «altre genti erano fuggite davanti ai barbari del nord e minacciavano la guerra se non fossero state accolte»; rispetto a queste istanze Marco si sforzò di venire incontro alle loro richieste, tant'è che «collocò sul suolo romano un gran numero di membri delle *gentes*». Cfr. SHA. *Vita Marci* 14.1; 24.3: *Infinitos ex gentibus in romano solo collocavit*. Non è possibile in questa sede chiarire il senso preciso di questo escerto, specie dell'impiego che appare atecnico del lemma *gentes* nella *Historia Augusta*, vale a dire chiarire la condizione giuridica con cui questi immigrati furono accolti sul suolo di Roma. A me sembra però di poter dire che l'ampio insediamento di popolazioni immigrate appare accettato, quando non anche voluto in prima persona dal *princeps*, e rafforza perciò l'ipotesi che a pesare sulle sue decisioni sia stata proprio la pestilenza che aveva spopolato la penisola, producendo un vuoto demografico tale da indurre ad immediate contromisure. Nel quadro di una prospettiva più ampia, volta ad indagare i rapporti tra il fenomeno dell'immigrazione di stranieri ed il reclutamento di soldati, mi pare di poter sottolineare come nei trattati di pace conclusi da Marco Aurelio e, poi, anche da questi insieme con Commodo, era prevista una clausola innovativa, per la quale le popolazioni pacificate dovevano fornire ai Romani contingenti di reclute. Dunque, altri due problemi di politica normativa che il *princeps* filosofo dovette affrontare furono da una parte l'impoverimento demografico e dall'altra, la necessità di riorganizzare le forme di reclutamento di un esercito che segnalava sempre di più sintomi di crisi. Cfr. Cass. Dion. *Hist.* 72.11 e 73.2. A. GIARDINA, *Gli schiavi, i coloni e i problemi di una transizione*, in *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dal-*